Pubblicato il 26/06/2020

N. 07200/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07891/2017 REG.RIC.
N. 00193/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7891 del 2017, proposto da

Mariamartina Acocella, Patrizia Aguzzi, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rocco Aliberti, Giusto Allocca, Felice Amato, Tammaro Amato De Serpis Piedimonte, Giulia Ambrosone, Filomena Ammaturo, Marcellino Aniello, Regina Ardolino, Alex Ardone, Ciro Arpaia, Gennaro Arpaia, Vincenzo Arrichiello,

Tommaso Auletta, Vincenzo Autorino, Domenico Avella, Rosanna Azzato, Leonardo Baccaglini, Gianfranco Baldini, Raffaele Balsamo, Maddalena Barba, Immacolata Barbella, Angelo Barracu, Michele Basile, Diego Bernini, Patrizia Bevilacqua, Carmela Bizzarro, Emanuela Blasek, Simona Boazzelli, Giuseppe Antonio Boccia, Ilario Boe, Luana Bozzi, Daniele Brancaccio, Daniele Buccella, Biagio Busà, Francesco Cacciano, Antonio Caldieri, Felice Campetiello, Giovanni Campolongo, Rossella Cantone, Giuseppe Capasso, Claudia Federica Cappiello, Giovanna Cappiello, Lorella Caputo, Marco Carleo, Danilo Carleo, Daniela Cascavilla, Raffaele Cascone, Ciro Cascone, Maria Casillo, Angelo Catalli, Salvatore Cavagnuolo, Felicia Cavallaro, Anna Irene Cesarano, Vito Cesaro, Silvia Chialli Frangipani, Vincenzo Chiantese, Rosario Ciaglia, Angiola Cialone, Michele Ciaramella, Francesco Ciaramella, Giuseppina Cimino, Antonino Cioffi, Antonio Cione, Angelo Cione, Maria Compagnone, Anna Comune, Gian Paolo Contarino, Mario Corbisiero, Antonio Cornacchia, Giuseppina Costanzo, Giuseppe Costanzo, Nicolina Cringoli, Francesco Crisanto, Francesca Curia, Vincenzo Curia, Salvatore Dario Dalia,

Andrea Dall'Aglio, Mariarosaria D'Amico, Gianluca D'Angelo, Carlo D'Antò, Maria Angela D'Antonio, Marcellino D'Aponte, Antonio D'Ausilio, Teresa D'Avino, Ivan Maurizio De Angelis, Carla De Benedetto, Massimo De Cesare, Luigi Felice De Falco, Michelinda De Falco, Antonietta De Gaetano, Carmine De Gaetano, Annamaria De Gaetano, Gabriella De Gaetano, Paolo De Luca, Annalisa De Luca, Ferdinando De Maio, Regina De Maio, Rita De Paola, Mario De Rienzo, Andrea De Rosa, Loredana De Vito, Adriana Del Piano, Rosaria Della Ventura, Daniele Delle Cese, Bernardino Delle Curti, Teresa Maria Desiderio, Leopoldo Desiderio, Maurizio Di Benedetto, Rosario Di Blasi, Simeone Di Feola, Umberto Di Filippo, Andrea Di Giacomo, Giuliano Di Girolamo, Anna Di Girolamo, Teresa Di Girolamo, Fabio Di Lorenzo, Angelo Di Lorenzo, Salvatore Di Massa, Agostino Di Monaco, Mirko Di Palma, Marco Di Pierro, Enrico Di Puorto, Francesco Di Risi, Antonio Di Ruocco, Brigida Di Sarno, Carmine Di Sarno, Mariarosaria Donnarumma, Domenico Errichiello, Francesco Esposito, Alessandra Esposito, Paola Esposito, Roberta Esposito, Domenico Esposito, Carmela Esposito Perillo, Francesca Fa,

Marina Fadda, Giuseppe Femia, Francesco Femia, Gennaro Ferraiuolo, Saverio Ferraiuolo, Paolo Ferrara, Carlo Finocchi, Raffaele Foggia, Francesco Foglia, Antonia Fontana, Gianluca Formisano, Mascia Forti, Gianmario Fragiacomo, Carmine Franzese, Raffaele Frezza, Romeo Fucci, Ciro Gagliardi, Emanuele Gaito, Simone Galbo, Maria Cristina Garraffa, Marco Gazza, Umberto Gelvi, Eva Gentili, Pasquale Germino, Carmelo Maria Giannazzo, Angelo Giordano, Lucia Maria Concetta Giunta, Francesco Granata, Giuseppe Granata, Giuliano Granata, Angela Grasso, Cristiano Grieco, Giuseppina Grimaldi, Carmelo Grippaldi, Crescenzo Guarino, Annamaria Guarracino, Vincenzo Guerra, Manuela Iaccarino, Agostino Iacono, Giandomenico Iacopetta, Lina Iavarone, Maria Luisa Iavarone, Carmine Iervolino, Noemi Iervolino, Antonio Improda, Ivano Infussi, Raffaele Iodice, Antonio Iorio, Domenico Izzo, Michele Izzo, Gianluca Izzo, Fabrizio Izzo, Alfredo La Gatta, Erica La Rosa, Giuseppe Lacava, Luigi Lalli, Marta Lanci, Antonino Lazzara, Giuseppe Licari, Rocco Licari, Giovanni Liguori, Claudio Lodovichetti, Claudia Loina, Giuseppe Longobardi, Giacomo Lucci, Annalisa Lucidi, Ciro

Luongo, Valentina Macrì, Ugo Magarelli, Carlo Magistro, Giulia Magistro, Giovanni Magliocca, Antonella Magliocca, Giuseppe Malachini, Davide Mancuso, Antonio Mangiacapra, Mara Mantoan, Diana Manzi, Raffaella Manzi, Stefania Manzo, Luigi Manzo, Stefania Manzo, Salvatore Marcello, Simona Marciano, Carmela Marinaro, Giuseppina Marino, Chiara Masini, Giovanni Ciro Mattiacci, Francesco Maxia, Fiorella Mazzettino, Piera Mazzocco, Sonia Mencarini, Francesco Michele Messina, Giuseppe Migliore, Gennaro Migliore, Felice Minieri, Concetta Minioto, Antonietta Minnelli, Francesco Mobiglia, Ferdinando Moccia, Simone Monaco, Rosario Monaco, Carmine Monaco, Umberto Monda, Roberto Monteasi, Felice Monzione, Maurizio Moscatiello, Giannantonio Muscolino, Biagio Musto, Antonio Napolitano, Lucio Nappi, Anastasia Veronica Natale, Mariana Natale, Antonio Nigro, Erika Nunziata, Marco Nuti, Paolo Nuzzo, Angelo Oliva, Ciro Oliva, Alessio Onnis, Andrea Orbuso, Francesca Pagliarin, Mario Palmieri, Marco Palmieri, Carmela Paolone, Annacarmen Parisi, Vito Pellino, Angelo Peloso, Valeria Peluso, Domenico Peluso, Davide Peluso, Marianna Perfetto, Raffaele

Perino, Rita Perna, Massimo Pescatore, Iuri Pesolilla, Addolorata Pezzella, Francesco Pezzella, Angelo Pezzella, Michele Pezzullo, Massimo Piccinno, Angela Piccolo, Andrea Piedimonte, Luigi Pignataro, Tania Pinto, Silvia Pirozzi, Assunta Pirozzi, Salvatore Pirozzi, Annarita Pisanti, Catalda Pisanti, Chiara Pontecorvo, Riccardo Ponzio, Pasquale Porcelli, Maria Concetta Privitera, Antonio Provenza, Antonio Pugliese, Giovanni Quercitelli, Antonio Rasulo, Lucia Rega, Ornella Repola, Rossella Restituto, Elena Riccardo, Maria Nunziata Ricciardo, Carlo Rocco, Teresa Rosella, Nausica Rossi, Rocco Massimo Rotondella, Francesco Ruotolo, Ludovico Ruotolo, Angela Russo, Gemma Russo, Arturo Russo, Nadia Russo, Antonio Sagliocco, Giulia Salomone, Rocco Salomone, Felice Sangermano, Vincenzo Sapio, Giuseppe Saporito, Angelo Saporito, Domenico Savino, Tammaro Scarano, Costantino Sciarra, Antonio Seggiotti, Francesco Sena, Antonio Serpico, Vanessa Sessa, Greta Siano, Gennaro Siano, Antonio Sicignano, Luigi Simeoli, Vittorio Sinoca, Aniello Sirignano, Francesco Solombrino, Giusy Somma, Anna Sommario, Rosa Sorrentino, Antonio Sorrentino, Antonina Spinello, Domenico Starace,

Caterina Stasino, Maria Stasio, Martina Striano, Domenico Tartaglione, Federica Tatò, Veronica Tatò, Luis Camillo Tedeschi, Giovanni Battista Tedesco, Paolo Toma, Gennaro Tramontano, Biagio Tramontano, Paola Tramontano, Filippo Traversi, Maria Trimboli, Francesco Trinchini, Enza Trocino, Giuseppe Trotta, Gianluca Trotto, Daniele Tufo, Antonietta Turco, Arturo Turco, Luisa Ucciero, Salvatore Utro, Cristina Uzzo, Stefania Vaccaro, Francesco Luigi Vaiano, Giovanni Valentino, Giusy Valletta, Gennaro Varlese, Luciano Leonardo Veloce, Fabrizio Viola, Raffaele Vitolo, Aldo Zaccarella, Francesca Zella, Pasquale Ziello, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale

Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Giovanni Galardi, Carmela Spera, Maria Grazia Vingiani, Vincenzo Sferragatti, Luca Sabatella, Angela Russo, Andrea Pastore, Carla Napolitano, Amalia Napolitano, Raffaele Longo, Alessandro Lamagna, Michele Stavaley Girardi Falcone, Maria Finzi, Germano Esposito, Di Giorgio Michele, Giuseppina D'Avino, Gerardo D'Amora, Giuseppa Boccia, Teresa Bifulco, Immacolata Patrizia Bianco, Diego Barone, Savino Alaia, Vincenzo Liberti, Cosimo Cantarella, Raffaele De Rosa, Ciro Ambrosio, Vincenzo Noviello, Maria Pagano,

Filomena Buonaiuto, Antonio Borriello, Giovanni Navarretta, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Paolo Amodeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2020, proposto da

Domenico Tartaglione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tescione, Gianluca Corriere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tescione in Caserta, via Roma;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

quanto al ricorso n. 7891 del 2017:

per l'annullamento

A) del Decreto Ministeriale n. 400 del 12 giugno 2017, comunicato con nota dirigenziale della Direzione

Generale per il Personale, prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0026666 del 13 giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; B) del DM 22 giugno 2016 n. 495, del DM 3 giugno 2015 n. 325 e del DM 1 aprile 2014 n. 235 recanti disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e successive operazioni di scioglimento delle riserve; C) delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive classi concorsuali richieste dai ricorrenti, nelle more approvate all'esito delle operazioni di aggiornamento e scioglimento delle riserve; D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale..

quanto al ricorso n. 193 del 2020:

per l'esecuzione del giudicato cautelare

formatosi sull'ordinanza n 4880/17 pubblicata il 15.09.17, del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – sez Terza Bis, con cui era stata accolta, ai fini dell'inserimento in GAE, l' istanza avverso il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale

Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, del giorno 22 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, con il ricorso R.G. 7891/2017, hanno impugnato il d.m. 400 /2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle Graduatorie ad esaurimento ex art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore e, con il ricorso R.G. 193/2020, hanno chiesto l'esecuzione dell'ordinanza cautelare 4880/17, emanata nel giudizio R.G. 7891/2017, con cui è stata accolta la richiesta misura cautelare ai fini dell'inserimento con riserva nelle graduatorie.

Sono intervenuti ad opponendum alcuni docenti tecnico pratici in possesso di titolo abilitante conseguito nel 2014 mediante la frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) indetto con il Decreto Direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013 e, pertanto, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto.

Hanno presentato istanza di rinuncia al ricorso i seguenti ricorrenti: Barbella Immacolata, Brancaccio Daniele, Lucci Giacomo.

Con memoria del 16 giugno 2020 i ricorrenti hanno presentato un'istanza di cancellazione della causa dal ruolo specificando che molti ricorrenti, se in turno di nomina per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, venivano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili riservati alle immissioni in ruolo in scorrimento delle graduatorie in questione.

All'udienza del 22 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È preliminarmente necessario disporre la riunione dei predetti ricorsi ex art. 70 c.p.a., stante la parziale

connessione soggettiva e la connessione oggettiva.

Deve essere poi dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per i ricorrenti che hanno rinunziato al ricorso in esame, posto che questa rinuncia non è stata formulata con le modalità ex art. 84 c.p.a.

Per i restanti ricorrenti non può essere accolta l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo, posto che "*il provvedimento di cancellazione della causa non è un atto dovuto, che consegue alla semplice formulazione della domanda, ma è una manifestazione del potere discrezionale spettante al Presidente del Collegio; la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti*" (Cons. St. sez. II, 27 novembre 2019, n. 8100).

Nel merito i ricorsi sono infondati.

Per quanto riguarda il ricorso 7891/2017 è giurisprudenza costante quella per cui sono legittimi i

provvedimenti amministrativi che negano ai docenti ITP l'inserimento nelle graduatorie di fascia o di istituto.

In particolare, è stato rilevato che *"con riferimento ai diplomati ITP, secondo quando affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, tale diploma non ha valore abilitante.*

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio ove è tra l'altro precisato il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)" (sent. Tar Lazio, 12819/2019).

L'infondatezza del ricorso 7891/2017 comporta consequenzialmente anche l'infondatezza del ricorso 193/2020, posto che questo ultimo riguarda solo l'esecuzione dell'ordinanza emessa sul ricorso 7891/2017.

In conclusione, il ricorso 7891/2017, per quanto riguarda i ricorrenti Barbella Immacolata, Brancaccio Daniele, Lucci Giacomo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per i restanti ricorrenti i ricorsi devono essere respinti, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, alla luce del fatto che alcuni ricorrenti hanno contratti in essere.

Stante la particolarità della vicenda le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafi proposti:

- preliminarmente li riunisce;

- dichiara il ricorso 7891/2017 improcedibile per i ricorrenti Barbella Immacolata, Brancaccio Daniele, Lucci Giacomo;

- respinge per i restanti ricorrenti i ricorsi 7891/2017 e 193/2020;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi	**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO